

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Suap di SOSSANO in delega alla CCIAA di VI

Identificativo nazionale SUAP: 5823

Protocollo: REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0246099 del 14/11/2018

BORASCO ELISA

BRSLSE73B52L840R

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.CRRSFN65R15F964B-05092018-1303 - SUAP 5823 - CRRSFN65R15F964B CORRADIN STEFANO

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di SOSSANO, in relazione alla Sua pratica n.CRRSFN65R15F964B-05092018-1303
SUAP mittente: Sportello n.5823 - Suap di SOSSANO in delega alla CCIAA di VI
Pratica: CRRSFN65R15F964B-05092018-1303
Impresa: CRRSFN65R15F964B - CORRADIN STEFANO
Protocollo pratica: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0194984/12-09-2018
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0246099/14-11-2018.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	CORRADIN STEFANO		
Codice fiscale:	CRRSFN65R15F964B	Provincia sede legale:	VICENZA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE SETTORIALE
Codice Pratica:	CRRSFN65R15F964B-05092018-1303

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	Zoia	Nome:	Roberto
-----------------	------	--------------	---------

ALLEGATI PRESENTI

ProvConclusivo-Corradin.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
CorradinStefano_Cattaneo_Aua73577 091118.pdf.p7m



UNIONE
COMUNI
BASSO
VICENTINO

Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano

Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI) – C.f. / P.i. 03439100243 tel. 0444/874038 int. 6 – fax. 0444/888640

info@unionebassovicentino.it - pec@pecunionecomunibassovicentino.it

www.unionebassovicentino.it

marca da bollo da
€ 16,00
N: 01170524083945
del: 31/07/2018

AREA EDILIZIA PUBBLICA SETTORE AMBIENTE

Sede: Comune di Pojana Maggiore – tel. 0444/898033 int. 1 – r.garolla@unionecomunibassovicentino.it

Pojana Maggiore, 14.11.2018



PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

(ex art.7 DPR 160/2010)

A.U.A.

ID PRATICA: **CRRSFN65R15F964B-05092018-1303 - SUAP 5823**
DITTA RICHIEDENTE: **Corradin Stefano, sede legale in via Ca' Berta n. 5 a Sossano - Partita Iva 02249040243**
UBICAZIONE ATTIVITÀ: **Sossano, via Carlo Cattaneo, n. 1**

PROVVEDIMENTI AMBIENTALI:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione n. 351/2018 del 07.11.2018 con la quale la Provincia di Vicenza, relativamente alla società **Corradin Stefano**, ha adottato il provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i titoli sopraindicati;

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il DPR n.160 del 07/04/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)";
- il DPR n.59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la DGRV n. 1775/2013 recante "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";
- la DGRV n. 622/2014 recante "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";
- Circolare del Ministero Ambiente del 07/11/2013 n. 49801;
- il D.Lgs.241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- l'art. 107 comma 3 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'art. 109 comma 2 del D.Lgs.267/2001;

RILASCIA

(ex articolo 7 DPR 160/2010)

IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

alla ditta **Corradin Stefano** relativamente all'impianto sito nel **comune di Sossano (VI)** in via Carlo Cattaneo n. 1, quale titolo sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
- **Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

che con il provvedimento provinciale n. 351/2018 del 07.11.2018 e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'impianto/attività dovrà essere esercitato/a nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e specifiche contenute negli allegati, nonché in conformità alle sotto elencate condizioni e prescrizioni:

1. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
2. in forza dell'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
3. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
4. sono fatti salvi i diritti di terzi.

TRASMETTE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- alla ditta **CORRADIN STEFANO**;
PEC: elisa@laboratoriochimicoveneto.it
- alla **Provincia Vicenza** – Settore Ambiente – Servizio Ambiente e territorio – 36100 Vicenza;
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
- all'**ARPAV** – Dipartimento di Vicenza – Vicenza;
PEC: dapvi@pec.arpav.it

PRECISA

Che la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ha validità di **15 anni** dalla data del suo rilascio.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.

*Il Responsabile del Servizio
Garolla geom. Roberto
firma apposta digitalmente*



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e uffici : Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di
Sossano
suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. CRRSFN65R15F964B-05092018-1303 - SUAP 5823
Ditta Corradin Stefano - stabilimento di Sossano, via C. Cattaneo, n. 1
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 351/2018 del 07/11/2018 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

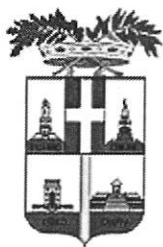
n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 351/2018 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.



Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio

Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio

Responsabile del Servizio: ing. Filippo Squarcina tel. 0444/908235



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **351/2018** del **07/11/2018**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: CORRADIN STEFANO

Sede legale: Via Cà Berta, n. 5 – Sossano (VI)

Sede operativa: Via C. Cattaneo, n. 1 – Sossano (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 59540 del 12/09/2018 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Evidenziato che la ditta risulta in possesso del seguente titolo abilitativo previsto dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, che sarà sostituito dall'A.U.A.:

Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prot. n. 51808 del 03/08/2018 rilasciata da Provincia di Vicenza.

Considerata la nota prot. n. 68874 del 19/10/2018 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere al Comune;

Considerato che il SUAP ha trasmesso il parere del Comune per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera (prot. n. 70046 del 24/10/2018);

Preso atto che l'impresa allegata all'istanza di A.U.A. ha presentato al Comune la "Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà" in merito all'impatto acustico, nella quale dichiara *"non produce emissione di rumore superiori ai limiti di zona e di differenziale stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio comunale di Sossano per la classe V"* ed ha richiesto il titolo abilitativo;

Vista l'assenza di riscontro da parte del Comune in merito alla dichiarazione acustica presentata dalla ditta;

Vista la comunicazione della Provincia di Vicenza relativa alla conformità in materia acustica ai sensi della L. 447/95 nei procedimenti di A.U.A., prot. n. 10454 del 16/02/2018;

Ritenuto sulla scorta della "Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà" in merito all'impatto acustico presentata dalla ditta, di ricomprendere nel presente provvedimento anche il titolo abilitativo in materia di impatto acustico;

Richiamata in ogni caso la competenza comunale in materia di impatto acustico anche ai fini della verifica di quanto dichiarato dall'impresa e dell'assunzione di eventuali determinazioni in via di autotutela;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012, integrato con successivo Decreto n. 158 del 24/11/2015;

ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

INFORMA

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato Emissioni in atmosfera"
- "Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 03/2018"

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
3. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come "*Allegato Emissioni in atmosfera*" e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Corradin Stefano nello stabilimento sito in via C. Cattaneo 1, nel comune di Sossano.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risultava autorizzato ai sensi del DPR 203/88 con il provvedimento n.40 del 09/02/05, non rinnovato entro i termini previsti dall'art.281 del D.Lgs.152/06 e smi. Vengono meno pertanto le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art.269 comma 6 (avvio impianti).
- La ditta effettua attività di stampaggio materie plastiche mediante 7 presse ad iniezione (camino n.1).

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Il Comune di Sossano, con nota agli atti con n. prot. 70046 del 24/10/2018, ha espresso il proprio parere, senza rilevare elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza

- dei seguenti obblighi:

- Deve essere effettuato un controllo analitico entro 60 giorni, trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (**comunicazione esiti primo controllo**) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.

- delle seguenti prescrizioni:

- I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (m ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	10	9.400	COT	50 come Carbonio

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

3. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
4. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, che si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
5. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
6. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
7. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
8. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

*(da riportare solo per processi di combustione)

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell'analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati

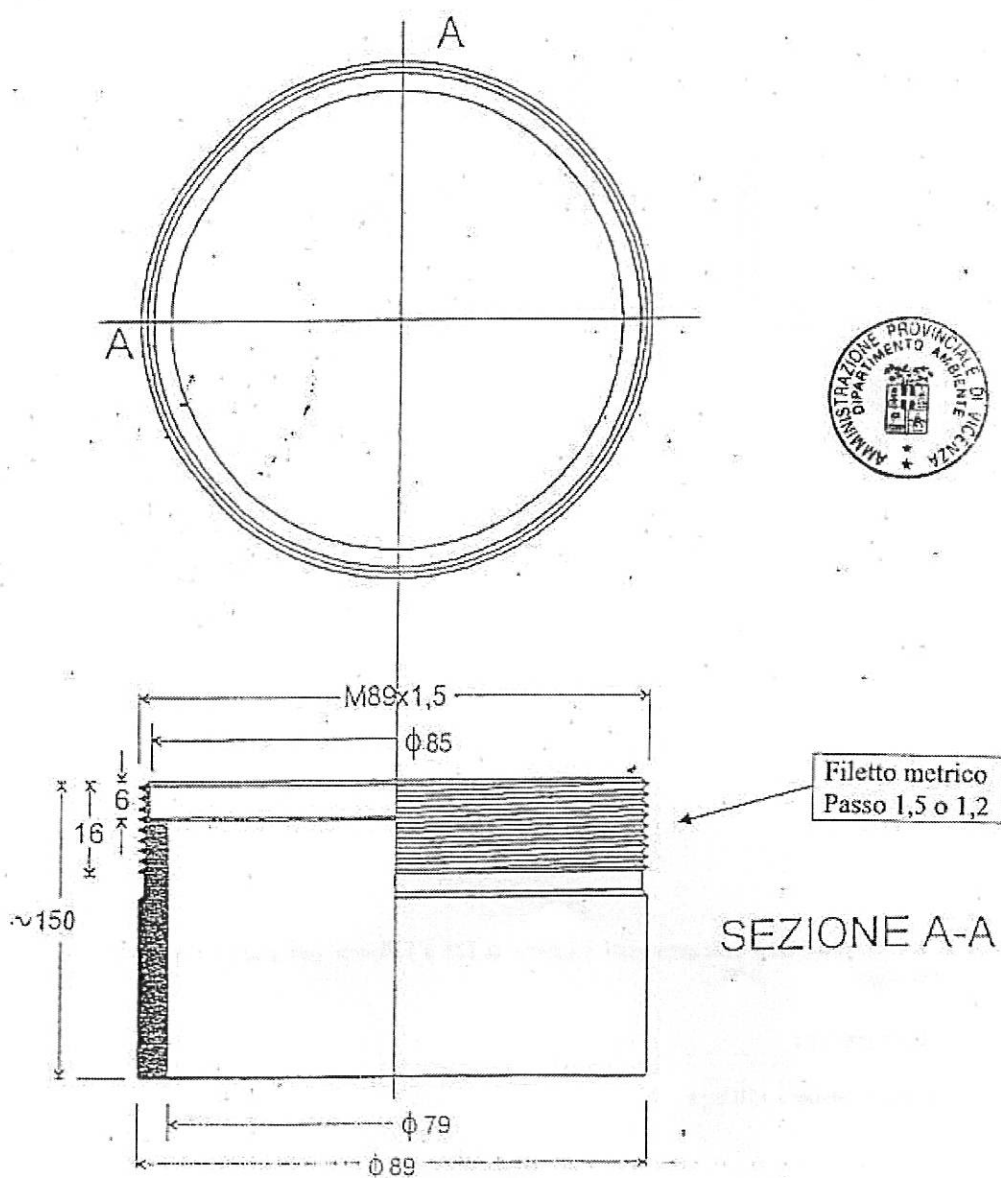
- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO

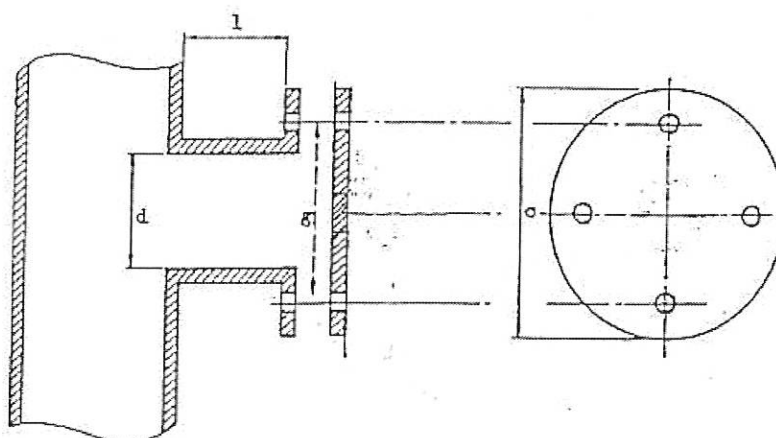
DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE

CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AL N. 03/2018

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla ditta Corradin Stefano (c.f. e p. iva: 02249040243) per lo stabilimento sito in via Cattaneo n.1 in Comune di Sossano (VI).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - "rottami metallici – ferro – acciaio – alluminio";
Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012 - "rottami di vetro";
Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - "rottami di rame";
D.M. n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184 -ter, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006";
D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";
L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs.152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- 1) la ditta Corradin Stefano per lo stabilimento sito in via Cattaneo n.1 in Comune di Sossano (VI), risulta iscritta al n. 03/2018 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con determinazione n. 846 del 01/08/2018 (prot n. 51808 del 03/08/2018), per la tipologia di cui al punto 6.1 (R13) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 27/08/2023 compreso;
- 2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 59540 in data 12/09/2018, la ditta ha presentato la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo stabilimento indicato in oggetto;
- 3) la ditta ha presentato la garanzia finanziaria (deposito cauzionale) ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014;
- 4) la ditta ha presentato l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2018 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

non sono pervenute osservazioni da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.



ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

1)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
	Codice C.E.R.	020104 150102 170203 191204 200139
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	30 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	2500 t/anno

PRESCRIZIONI:

a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 30 tonnellate.

AVVERTENZE:

- 1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.
- 2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
- 3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 - b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- 4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
- 5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- 6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
- 8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.
- 9) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

INFORMAZIONI:

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
(Dott. Angelo Macchia)
con firma digitale